## Chiarimenti in materia vaccinale circa le modalità applicative del termine di legge fissato al 10.3.2018.

La presente nota a chiarimento è concentrata sulle corrette modalità istruttorie circa gli eventuali provvedimenti di esclusione dall'accesso al servizio dei minori inadempienti all'obbligo vaccinale.

Seguirà, se necessario, altra nota centrata sul provvedimento di esclusione e sulla questione della competenza in materia di esecuzione del medesimo.

Va ricordato come la Corte Costituzionale, sul tema che ci occupa, con sentenza 5/2018 ha respinto le questioni di incostituzionalità sollevate dalla regione Veneto ed ha affermato che la scelta effettuata dal legislatore statale di escludere dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole d'infanzia i bambini compresi nella fascia 0-6, non in regola con gli adempimenti vaccinali "non può essere censurata sul piano della ragionevolezza o per avere indebitamente o sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti".

Inoltre, il Consiglio di Stato, su richiesta sempre della Regione Veneto, ha fornito la corretta interpretazione dell'art.  $3^1$  del DL 73/2017 convertito con modificazioni

## <sup>1</sup> ARTICOLO N.3

Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema

in L. 119/2017 (applicato poi con circolare congiunta MIUR e Min. Salute datata 1.9.2017), affermando che "Nell'anno scolastico 2017/2018 si applicano gli artt.  $3 \, {\rm e} \, 5^2$  del DL sicché vale già nel corrente anno scolastico il divieto di accesso nel caso di mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare l'adempimento vaccinale.".

In questo senso dunque non può non rilevarsi come gli effetti dell'autocertificazione presentata all'inizio del presente anno scolastico dai genitori/tutori/affidatari che risultavano inadempienti agli obblighi vaccinali, perderà effetti a partire dal 10.3.2018.

Ovviamente i genitori/tutori/affidatari che esibiranno la documentazione attestante la fissazione della data per la somministrazione dei vaccini e/o i colloqui istruttori

nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami.

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

## <sup>2</sup>ARTICOLO N.5

## Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale, [anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo]. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

presso i dipartimenti sanitari competenti, anche se fissati successivamente alla data del 10.3.2018, beneficeranno del protrarsi sino alla detta data degli effetti ammissivi della autocertificazione.

quanto concerne gli altri casi di presunta inadempienza, l'eventuale predisposizione della nota di esclusione (e la sua successiva esecuzione) dall'accesso al servizio dei minori non vaccinati, presuppone che i legali rappresentanti delle scuole dedichino, in questa fase, la necessaria attenzione al puntuale ed individuale anche accertamento, previa convocazione genitori/tutori/affidatari, mediante l'invio ai predetti di comunicazione scritta volta a richiedere l'attestazione dell'ufficio vaccinale competente in ordine alla situazione vaccinale del minore (in allegato un possibile testo suggerito).

Le autorità sanitarie hanno, infatti, già ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti (trasmissione peraltro conforme al dictum 1.9.2017 del Garante per la protezione dei dati personali ed alla successiva pronuncia 20.10.2017) e sulla base di questi elenchi esse autorità devono dar corso alle attività procedimentali del caso dando opportuna informazione ai genitori e/o alle scuole interessate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Avv.Stefano Giordano Responsabile nazionale FISM per le questioni giuridiche